COMUNE DI PIAN CAMUNO

PROVINCIA DI BRESCIA



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

INDICE SISTEMATICO

- Art. 1 Istituzione della tassa
- Art. 2 Servizio di nettezza urbana
- Art. 3 Gettito e costo del servizio
- Art. 4 Contenuto del regolamento
- Art. 5 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 6 Esclusione della tassa
- Art. 7 Commisurazione della tassa
- Art. 8 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 9 Parti comuni del condominio
- Art. 10 Riduzioni
- Art. 11 Superfici computabili a tassa
- Art. 12 Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 13 Classificazione dei locali e delle aree
- Art. 14 Deliberazioni di tariffa
- Art. 15 Denunce
- Art. 16 Decorrenza della tassa
- Art. 17 Mezzi di controllo
- Art. 18 Sanzioni
- Art. 19 Accertamento, riscossione e contenzioso
- Art. 20 Entrata in vigore

Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

- 1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilabili, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale è istituita apposta tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni, con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
- 2. La presente normativa si applica a tutto il territorio comunale con esclusione delle zone ove il servizio di Raccolta viene organizzato e gestito in forma autonoma (vedi comprensorio di Montecampione).
- 3. La gestione del Servizio Raccolta è effettuato attualmente mediante delega alla Comunità Montana di Valle Canonica.

Art. 2 - SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n.915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

Art. 3 - GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

- 1. Il gettito complessivo della Tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani interni di cui all'art. 1 né può essere inferiore ai limiti contemplati dall'art. 61 del D.Lgs.15/11/1993, n. 507 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate.
- 2. La determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1 è effettuata secondo le indicazione di cui all'art. 61 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n.507;

Art. 4 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo. Pertanto, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alla Legge.

Art. 5 - PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

- 1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
- 2. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli artt. 1, 2 e 8. Per la casa colonica

- e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione del fabbricato.
- 3. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai precedenti commi 1 e 2 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- 4. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
- 5. Nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte ad uso esclusivo dei singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree ad uso esclusivo.
- 6. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 5 di presentare al Settore Tributi, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio o del centro commerciale integrato.

Art. 6 ESCLUSIONE DELLA TASSA

- 1. Non sono soggetti alla Tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
- 2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplicativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos o simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) cortili, giardini e solai ed inoltre: soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, altane, abbaini, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui al numero 3 dell'art.1117 del Codice Civile;
 - d) i locali e le aree degli impianti sportivi riservate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva. Sono invece assoggettate alla Tassa i locali e le aree accessorie destinati ad usi diversi quali: spogliatoi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate etc.;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce) o che risultino comunque chiusi, vuoti ed inutilizzati;
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - g) i locali adibiti all'esercizio dei Culti ammessi dallo Stato e le aree scoperte di pertinenza;

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base a d elementi obiettivi o da idonea documentazione.

- 3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitari, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a noma delle leggi vigenti;
 - c) i locali e le aree adibite esclusivamente all'esercizio dell'attività agricola sul fondo e alle relative pertinenze allo stesso uso adibite. Sono invece assoggetti alla tassa i locali e le aree di pertinenza ad uso abitativo;
- 4. Strutture Sanitarie pubbliche e private limitatamente alle superfici adibite a : Sale operatorie, Sale medicazioni, Reparti e Sale infettivi, Sale di radiologia e radioterapia in quanto produttive di rifiuti speciali;
- 5. Nella determinazione della superficie tassabile, per le attività artigianali e/o industriali, non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione (rilevabile dalla presenza di macchinari e impianti) si formano di regola, rifiuti speciali,non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Sono invece assoggettate internamente alla tassa le superfici adibite a uffici, mense, magazzini e depositi (anche di materie prime) ancorché situate all'interno dei locali ove si svolgono lavorazioni industriali o artigianali vere e proprie;
- 6. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla Tassa di sui ai precedenti commi 4. e 5. devono presentare al settore Tributi la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità diversi dagli assimilabili agli urbani, oppure tossici e/o nocivi. Detta dichiarazione deve contenere la descrizione dei Rifiuti Speciali, Tossici e Nocivi derivanti dall'attività, corredata da:
- Planimetria dei locali e delle aree;
 - Copia, dichiarata conforme dal contribuente, della scheda descrittiva dei Rifiuti Speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di Legge;
 - Copia, dichiarata conforme dal dichiarante, dei registri di carico/scarico dei Rifiuti Speciali, Tossici o Nocivi di cui all'art. 3, c.5, del D.L. 397/1998 conv. dalla Legge 475/1988 (copia delle copertine dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell'ultimo anno e dei fogli ove sono stati apposti i timbri di vidimazione);

Copia, dichiarata conforme dal dichiarante, dell'ultima scheda di rilevamento dei Rifiuti Speciali, Tossici o Nocivi inviata alla Regione e/o alla Provincia (art. 3, c.3, del D.L. 397/1988 conv. dalla Legge 475/1998). Nel caso di inizio dell'attività quest'ultimo documento dovrà essere prodotta in sede consuntiva;

7. La tassa non si applica agli immobili occupati o detenuti dal Comune di Pian Camuno; per pubblica utilità. Per gli edifici scolastici la tassa viene ridotta del 90%.

Art. 7 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA

- 1. La tassa a norma del 1° comma dell'art.65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
- 2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di Legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
- 3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
- 4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
- 5. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non di identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie di cui al presente Regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
- 6. Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso di abitazione, quali uffici, spogliatoi, mense aziendali e simili, che risultano collegati, sia funzionalmente che strutturalmente ai locali ed alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva, la stessa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.
- 7. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto la tassa è calcolata applicando a ciascuna di esse la corrispondente voce di tariffa.

Art. 8 - APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
- 2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori viciniori, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori ai 1.000 mt;

Art. 9 - PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

- 1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 6, comma 2, punto c).
- 2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:
- aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini;
- aumento del 5% agli alloggi siti in edifici sino a 25 condomini;
- aumento del 4% agli alloggi siti in edifici oltre i 25 condomini;

Art. 10 - RIDUZIONI

- 1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
- 2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa (balconi, terrazzi, verande, porticati).
- 3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
- a) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività (art. 66, comma 3, lettera C) riduzione del 30%;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 10%;
- c) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) risiedano a abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: riduzione del 30%;
- d) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993 (Interventi per la riduzione dei rifiuti con mezzi tecnici (compattamento ect.): riduzione del 20%
- 4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 11 - SUPERFICI COMPUTABILI A TASSA

- 1. Fatte salve le esclusioni e le riduzioni previste dal presente Regolamento sono computabili al fine della applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni od assimilabili ai rifiuti interni le superfici qui in breve riassunte:
- a) Superfici adibite a civile abitazione:

cucina - soggiorni - camere - taverne - bagni - ripostigli interni - balconi - corridoi - terrazzi - verande - mansarde -altane - abbaini - garage - box - cantine e comunque tutti i locali utilizzabili, per destinazione, a fini abitativi, comprese le superfici scoperte pertinenziali, accessorie o a qualsiasi altro uso adibite;

b) Superfici adibite ad altri usi (commerciali, artigianali e servizi vari): locali e/o superfici utilizzate per lo svolgimento della attività che per destinazione possono produrre rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili agli interni, es. negozi - uffici - laboratori - officine - depositi - magazzini - esposizioni, ect. comprese le superfici scoperte pertinenziali, accessorie o a qualsiasi altro uso adibite;

Art. 12 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- 1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera,
- 2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
- 3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 30%.
- 4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 5 del D. Lgs 507/1993.
- 5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazioni o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modul. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
- 6.Per l'accertamento il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

- 1. Per l'applicazione della Tassa i locali e le aree sono suddivisi per categorie che saranno deliberate dal Comune, sentita l'apposita Commissione;
- 2. Fino all'adozione della nuova classificazione delle Categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relativa tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall' art. 65 del D.Lgs 507/1993 da deliberarsi entro i termini previsti dall'art. 79, comma 2, del D.Lgs. stesso, continua ad applicarsi la classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento;

Art. 14 - DELIBERAZINE DELLA TARIFFA

- 1. Entro il 31 ottobre il Comune delibera, in base alla classificazione ed i criteri di graduazione di cui agli artt. 6 e 12, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie e sottocategorie, da applicare nell'anno successivo;
- 2. La deliberazione dovrà indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e revisionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.
- 3. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

Art. 15 - DENUNCE

- 1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate. La denuncia di cui al presente periodo dovrà essere redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e disponibili presso gli Uffici Comunali;
- 2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
- 3. E' fatto obbligo all'amministrazione del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
- 4. La denuncia deve contenere:
- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo famigliare o la convivenza;
- c) per gli enti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno di coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;
- 5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

6. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente Regolamento tutti i Contribuenti sono obbligati ad effettuare la prima denuncia entro il 30.09.1995 onde consentire agli Uffici l'applicazione delle norme Regolamentari a decorrere dal 01.01.1996.

Art. 16 - DECORRENZA DELLA TASSA

- 1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
- 3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione dei locali e delle aree, puchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, da diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
- 4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
- 5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruoli in cui è iscritto il tributo.

Art. 17 - MEZZI DI CONTROLLO

- 1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramiste rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 (verifiche, richiesta dati, planimetrie, questionari, ect.) ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.
- 2. L'Ufficio comunale dovrà agire a mezzo Funzionario Responsabile allo scopo nominato.

Art. 18 - SANZIONI

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art.19 - RISCOSSIONE

In sostituzione al pagamento tramite concessionario della riscossione, la riscossione della tassa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, unitamente al tributo provinciale ed alle relative addizionali, è effettuata direttamente mediante conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale oppure tramite versamento diretto allo sportello della tesoreria comunale.

Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di riscossione, preventivamente all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, il responsabile dell'ufficio tributi provvederà, tramite posta ordinaria, alla trasmissione ai contribuenti di idoneo avviso di pagamento relativo alla tassa rifiuti dovuta per l'annualità di riferimento.

Art. 20 - INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446 è istituito in questo Comune per l'esercizio 2002 un apposito fondo speciale dell'importo complessivo di £. 5.000.000 finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale.

Per gli anni successivi al 2002, tale fondo verrà determinato nella misura massima dell'1% della T.A.R.S.U. unitamente alla relativa addizionale "ex Eca" dell'anno finanziario di riferimento;

Tale fondo verrà ripartito fra i dipendenti degli uffici competenti, non titolari di posizioni organizzative, con apposita deliberazione di Giunta Comunale e liquidato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.